



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE
per la Gestione degli Ormeggi Comunali

Titolo 1°

Disposizione generale

Art.1

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione dei posti di ormeggio di natanti e imbarcazioni negli specchi acquei ottenuti in concessione demaniale marittima dal Comune di Isola del Giglio al fine di assicurare un orinato svolgimento delle operazioni di assegnazione, ormeggio, sosta e disormeggio degli stessi, tutele presenti le norme vigenti in materia di gestione diretta dei pubblici servizi e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al deposito dell'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.
2. L'osservazione del presente Regolamento interno è obbligatoria per gli utenti e per coloro che godono, a qualsiasi titolo, dei servizi e dei beni presenti nello specchio d'acqua portuale oggetto di concessione demaniale all'uopo segnalata per la massa in opera di cantieri e pontili galleggianti, nonché per coloro che comunque sono in transito o sostano nell'area medesima.

Art.2

1. L'Amministrazione comunale di Isola del Giglio si riserva di integrare, modificare ed aggiornare il presente Regolamento, previo parere dell'Autorità Marittima Locale.

Art.3

1. Ferme soltanto le competenze degli organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservazione del presente Regolamento vengono assicurate e controllate dall'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio che provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.
2. Gli incaricati alla gestione degli ormeggi sono tenuti a comunicare agli Organi Comunali di Controllo qualsiasi inadempienza al presente Regolamento. La Polizia Municipale deve intervenire tempestivamente per verificare le eventuali violazioni e per applicare le sanzioni approvate, fermo restando l'acquisizione di rapporto scritto dagli incaricati alla Gestione Ormeggi.

Art.4

1. L'Amministrazione Comunale può adottare provvedimenti particolari a carico degli utenti ivi compreso l'allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi non abbiano osservato le norme di comportamento stabile dal Regolamento.

Art.5

1. Coloro che svolgono attività di pescatore professionale residente trovino collocazione in un tratto di banchina posto nella parte interna del molo di ponente.

Titolo II°
Leggi, traffico e norme di comportamento

Art.6

1. La catenaria di Giglio Porto consente l'attracco di 183 imbarcazioni suddivise nelle seguenti zone di concessione demaniale:
- A) Barche fino a ml. 12 n°4
Barche fino a ml.10 n°18
 - B) Barche fino a ml .8 n°34
 - C) Barche fino a ml.5 n°5
 - D) Barche fino a ml.5 n°6

 - E)+G)Barche fino a ml.6 n°51

 - F)+I) Barche fino a ml.5 n°49

 - H) Barche fino a ml.4 n°16

TOTALE N° 183

L'area attrezzata con pontili galleggianti in Giglio Porto consente l'attracco di n°64 imbarcazioni suddivise nelle seguenti zone di concessione demaniale:

- 1) Barche fino a ml.5 n°14
- 2) Barche fino a ml.6 n°21
- 3) Barche fino a ml.7 n°9
- 4) Barche fino a ml.8 n°5
- 5) Barche fino a ml.10 n°2
- 6) Barche fino a ml.12 n°2
- 7) Barche al transito fino a ml.10 n°8
Barche al transito fino a ml.12 n°1
Barche al transito fino a ml.16 n°2

TOTALE N°64

I pontili galleggianti sono attrezzati con erogatori di acqua ed energia elettrica ad esclusivo uso degli assegnatari dei posti alla struttura stessa.

- 2. Il pontile di attracco contraddistinto in planimetria accanto alla zona identificata con la lettera "I" è riservato esclusivamente all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri fruitori del servizio ormeggi comunali. Gli attracchi nel suddetto pontile devono considerarsi temporanei (massimo 10 minuti) e pertanto è SEVERAMENTE VIETATO L'ORMEGGIO anche durante le ore notturne.
- 3. Le tariffe relative ai suddetti ormeggi sono pubblicate dall'Amministrazione Comunale previa autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale.

4. L'assegnazione dei posti barca viene effettuata dal Comune nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, in relazione alla disponibilità dei posti per ciascuna categoria di natanti, fermo restando le eventuali valutazioni delle caratteristiche tecniche e sulle dimensioni dello scafo da parte del Responsabile della catenaria.
5. L'assegnazione dei posti barca verrà effettuata tenendo conto dei seguenti fattori, esposti in ordine di importanza:
 - a) Effettiva e comprovata proprietà del natante o imbarcazione dichiarata nella richiesta di assegnazione;
 - b) Residenza anagrafica o nascita nel Comune di Isola del Giglio;
 - c) Proprietà di una unità abitativa o di civile abitazione affittata per l'intero anno, per i non residenti, nel Comune di Isola del Giglio;
 - d) Assegnazione fino a revoca, per i residenti, i nativi, i proprietari di casa- affittuari annuali e le attività di noleggio imbarcazioni- diving, purché i posti disponibili per categoria, non siano inferiori alle domande. Qualora le domande siano eccedenti rispetto alla ripartizione dei posti barca di cui ai successivi commi n° 6 e 7 si procederà a sorteggio definendo la relativa graduatoria alla quale verranno aggiunte le domande pervenute successivamente alla data 31.01.2005 seguendo l'ordine di protocollo. I richiedenti esclusi all'assegnazione iniziale subentreranno, per categoria d'ormeggio, negli anni successivi allorché si renderanno disponibili punti di attracco ed in base all'inserimento in graduatoria.
6. I posti barca riservati ai residenti sono fissati fino ad un massimo di n°120(centoventi) e sono assegnati al richiedente in ragione di un posto barca ogni nucleo familiare al quale appartiene il richiedente.
7. I restanti posti barca riservati con priorità ai proprietari di casa o a coloro che dimostrano di avere una locazione annuale al Giglio, fino ad un massimo di n°80(ottanta) posti.
8. N°31(trentuno) posti barca a disposizione dell'Autorità comunale che ne curerà l'affidamento, a titolo oneroso, alle attività di noleggio imbarcazioni e diving, autorizzate alla data 31.12.1999. qualora le domande superino i posti disponibili, le assegnazioni avverranno mediante attribuzione dei 2/3 dei posti in parti uguali a ciascun dei richiedenti ed 1/3 mediante sorteggio.
9. Gli occasionali potranno usufruire dei rimanenti posti barca da richiedersi di volta in volta al Delegato all'Ormeggio o direttamente agli incaricati della catenaria.
10. L'Ufficio competente agli ormeggi comunali e la Polizia Municipale potranno effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ai fini della verifica della corrispondenza della imbarcazione con la documentazione presentata all'ufficio stesso
11. Le domande di assegnazione del posto barca potranno essere inviate al Comune di Isola del Giglio nel periodo dal 1° AL 31° GENNAIO 2005 A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO. Nel caso siano eccedenti rispetto ai posti disponibili si procederà a sorteggio come specificato nel precedente comma 5 lettera 12). Le domande pervenute successivamente verranno inserite nella graduatoria in base al numero di protocollo assegnato. Le domande pervenute prima del 1° gennaio 2005 non saranno prese in considerazione.
12. Non verranno accolte le domande di coloro che non sono in regola con i pagamenti dei precedenti anni o comunque morosi. L'Amministrazione Comunale provvederà alla riscossione coattiva dei debiti nel rispetto delle vigenti normative. Il versamento del corrispettivo dovuto per l'assegnazione dell'ormeggio deve avvenire entro il 31 MARZO di ogni anno per consentire la tempestiva sostituzione dell'assegnatario moroso o non più interessato all'assegnazione prima della messa in acqua della maggioranza.

13. Per la data di ricevimento farà fede il timbro postale della Raccomandata o il numero di protocollo del Comune. Le domande stesse potranno essere inviate anche via fax.
14. A parità di diritto costituirà motivo di precedenza per i posti più facilmente accessibili(in banchina) l'essere ultrasessantenni o portatori di handicap.
15. Nella domanda dovrà essere inerita l'autorizzazione al Comune al disormeggio dei natanti in caso di pericolo di cui all'art.24, comma h) del presente Regolamento.

Art.7

1. I posti barca previsti ed i nominativi dei beneficiari, sono elencati in un apposito registro tenuto dal Comune ed a disposizione dell'Autorità Marittima per l'immediata consultazione.
2. Ciascun utente deve usufruire solo del posto assegnato, con divieto assoluto di ormeggi altrove.
3. In caso di inosservanza di tale divieto sarà provveduto alla rimozione dell'imbarcazione a spese dell'Amministrazione Comunale.
4. Qualora richiesto dall'assegnatario del posto barca nella catenaria sarà consentito, durante i mesi di cattiva stagione(da ottobre a marzo compresi), date le particolari situazioni di precarietà del porto, lo spostamento della propria imbarcazione in un ormeggio più sicuro. Resta inteso che dovrà essere altresì garantita l'effettiva presenza del titolare o di un suo delegato sull'Isola al fine di essere prontamente disponibile qualora si verificassero eventi atmosferici di particolare rilievo.
5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di far uso dei posti barca temporaneamente non utilizzati dall'assegnatario senza che questo costituisca alcun diritto di riduzione tariffaria per il titolare dell'assegnazione.

Art.8

1. Gli utenti degli ormeggi comunali dovranno esporre sulla propria imbarcazione l'apposito distintivo di riconoscimento predisposto dal Comune.

Art.9

1. Per gli utenti in transito che usufruiranno dei posti ai pontili galleggianti è prevista una permanenza stabilita dall'Autorità Marittima salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore

Art.10

1. Il Delegato all'Ormeggio, tramite gli addetti alla catenaria, può disporre il movimento o lo spostamento dell'imbarcazione anche in assenza del proprietario o di un suo rifiuto. Tali cambiamenti potranno verificarsi al fine di migliorare la dislocazione in un mare delle imbarcazioni anche in funzione della zona di ormeggio assegnata ed in base alla conformazione dei natanti stessi. Nessuno acquisisce per l'anno seguente a quello assegnato al mantenimento dello stesso posto barca.

Art.11

1. Nell'ambito dello specchio acqueo la velocità massima è fissata in 2 (due) nodi.
2. È vietato a tutte le imbarcazioni dare fondo alle ancore nell'area in concessione.
3. Esse debbono fruire esclusivamente dalle attrezzature di ormeggi presenti(catenaria e pontili galleggianti) utilizzando gli appositi gavitelli o le cime dei corpi morti.

4. Il proprietario dell'imbarcazione rimane responsabile dei danni arrecati a terzi, in particolare a quelli dovuti all'inosservanza delle indicazioni del presente Regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale non è altresì responsabile per quanto possa accadere a persone e cose in dipendenza dai servizi resi.
6. L'Amministrazione Comunale non risponde di qualsiasi azione per danni, furto, incendio, molestie o atti vandalici compiuti a bordo dei natanti e imbarcazioni nell'area dell'approdo.
7. Per eventuali danni imputabili al Comune questo è obbligato a provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e incendio nell'area della catenaria e relative pertinenze.

Art.12

1. È vietato immergersi, in prossimità di imbarcazioni, per effettuare controlli, interventi, riparazioni o quant'altro, salvo espressa autorizzazione del Comandante di Porto secondo le normative vigenti.

Art.13

1. Tutte le imbarcazioni che entrano nello specchio acqueo interessato alla catenaria devono essere in regola con le prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione ed a quella emanante dalla competente Autorità Marittima.
2. Per quanto concerne le dotazioni di bordo l'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio è esclusa da ogni responsabilità. Qualora sussistano fondati motivi di mancanze essa può richiedere, al Comandante di Porto, che vengano effettuate, da parte delle competenti Autorità, ispezioni a bordo dei natanti.

Art.14

1. All'interno dell'area in concessione sono ammessi gli animali domestici. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni per evitare che la loro presenza possa ricercare molestia agli utenti della struttura.

Art.15

1. I proprietari dei natanti e delle loro imbarcazioni non dovranno in nessun caso apportare modifiche od aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione da parte del Delegato all'Ormeggio
2. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputabili al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o alla stessa Amministrazione Comunale.

Art.16

1. Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'approdo, da parte del proprietario o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni della struttura, comporterà l'applicazione di una sezione

pecuniaria come di seguito determinata(vedi art.li 28 e 29), salvo nei casi di particolare gravità o di recidiva, che comporteranno la revoca dell'assegnazione del posto barca.

Art.17

1. Non è ammesso lo scambio di posto di barca salvo il consenso dei due assegnatari, purché appartenenti alle stesse zone di ormeggio e con il nulla-osta dell'Ufficio.
2. L'Ufficio potrà inoltre disporre uno scambio di posto barca all'interno della catenaria per esigenze funzionali della struttura e per altre giustificate motivazioni, con atto immediatamente obbligatorio per l'utente.
3. Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'assegnatario al cambio di posto barca disposto dall'Ufficio, l'assegnatario incorrerà nella sanzione della decadenza dell'assegnazione stessa.

Art.18

1. Tutte le imbarcazioni all'ormeggio, dovranno essere munite ai fianchi di un numero sufficiente ed adeguato di parabordi, per non danneggiare i natanti vicini.

Art.19

1. Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo e per nessun motivo di posto barca.
2. L'Ufficio può procedere ad accertamenti e, verificata l'avvenuta cessione, disporre l'immediata revoca dell'assegnazione.

Titolo III°

Gestione degli ormeggi comunali e servizi

Art.20

Al Sindaco o suo delegato sono attribuite le funzioni in materia di:

- a) Organizzazione della gestione delle strutture e dei servizi dell'area in concessione;
- b) Presentazione della Giunta Comunale di precise proposte per l'ordinaria manutenzione delle strutture con l'indicazione delle spese di massima e, ove se ne ravvisi la necessità, proporre interventi straordinari;
- c) Proporre al Consiglio Comunale modifiche ed eventuali motivate deroghe al presente Regolamento;
- d) Nominare il Delegato all'ormeggio
- e) Individuare la persona fisica attraverso requisiti di convenienza e di preparazione specifica nel settore (da individuare attraverso curriculum professionali o documentazione similare) alla quale affidare i servizi che si rendessero necessari per l'ordinata gestione dell'ormeggio. I servizi richiesti dovranno essere inclusi in apposita convenzione il cui testo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. L'incaricato per l'espletamento degli stessi, potrà essere assistito da collaboratori, dipendenti o soci.
- f) Adottare provvedimenti a carico dell'utenza;

- g) Segnalare alle Autorità competenti le infrazioni rilevate e contestate dal delegato dell'Ormeggio in violazione della normativa vigente.

Art.21

1. Il Delegato all'ormeggio può esprimere pareri e suggerimenti su richiesta o su propria iniziativa e di norma deve:
 - a) Sorvegliare che la funzione delle strutture e dei servizi avvenga nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di legge;
 - b) Comunicare al Sindaco o al suo delegato le infrazioni rilevate e contestate;
 - c) Sorvegliare che l'incaricato dei servizi per l'ordinaria gestione dell'ormeggio svolga il proprio compito nel rispetto della convenzione intercorsa con il Comune;
 - d) Presentare precise proposte per l'ordinaria manutenzione delle strutture;
 - e) Proporre, ove se ne ravvisi la necessità, interventi straordinari.
2. Al Delegato all'ormeggio sarà riconosciuto un compenso annuale da prelevarsi dagli introiti della gestione del servizio di ormeggio.

Art.22

1. L'Amministratore comunale assicura i seguenti servizi:
 - a) L'Assegnazione dei posti di ormeggio;
 - b) Il rispetto del Regolamento;
 - c) La pulizia dello specchio d'acqua in concessione;
 - d) La manutenzione dei mezzi antincendio;
 - e) La vigilanza sulle parti, gli arredi e gli impianti di uso comune;
 - f) L'assistenza agli ormeggi e disormeggi dei natanti, compreso l'accesso alle imbarcazioni ormeggiate in catenaria, mediante barchini, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per il tempo strettamente necessario a salire o scendere dalla barca.

Art.23

1. Nessun rifiuto di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare dalle imbarcazioni o abbandonato sulle banchine.
2. L'inosservanza del divieto comporterà una sanzione come di seguito determinata.

Art.24

1. È vietato nell'ambito della catenaria il deposito di carburanti ed affini. L'operazione di rifornimento potrà essere effettuata al pontile di servizio del distributore.
2. Per prevenire incendi e casi di inquinamento le imbarcazioni ormeggiate dovranno osservare le seguenti disposizioni di carattere generale con facoltà dell'Amministrazione Comunale di adottare o far adottare provvedimenti più opportuni nel caso della loro inosservanza, come appreso specificato:
 - a) In caso di sversamenti di idrocarburi il responsabile deve immediatamente avvisare l'Amministrazione Comunale e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino nel luogo;
 - b) Prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore;

- c) Ogni utente deve controllare con la massima cura che non esistano perdite di idrocarburi in sentita o in acqua;
- d) Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato funzionante e manutenzione;
- e) È assolutamente vietato, nell'ambito della catenaria, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili e/o riforniti da pompe, che di recipienti o di qualsiasi altro sistema. In caso deve chiedere espressa autorizzazione per poter far fronte allo stato di necessità al Responsabile della catenaria;
- f) I compartimenti di bordo contenenti carburante e bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- g) Gli estintori di bordo devono essere rispondenti alle normative di Legge;
- h) In caso d'inizio d'incendio a bordo di una imbarcazione l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione e di allontanarla dallo specchio acqueo interessato alla catenaria e ai pontili, comunque senza andare a creare pericolo in un'altra zona del porto;
- i) Le spese relative agli interventi sono a carico dell'utente, oltre all'eventuale risarcimento danni arrecati a terzi, agli arredi e alle opere presenti nella zona della catenaria.

Art.25

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento comprenderà l'immediato allontanamento dell'utente responsabile, oltre alla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale del risarcimento di tutti gli eventuali danni causati e le sanzioni previste dagli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art.26

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme di Legge vigenti in materia.

Titolo IV Tariffe

Art.27

1. La determinazione delle tariffe, previo parere da parte dell'Autorità Marittima, è attribuita alla Giunta Comunale.
2. L'Utente, per il pagamento della tariffa, ai fini dell'assegnazione del posto barca, farà riferimento direttamente al Comune di Isola del Giglio, Ufficio Gestione Ormeggi Comunali.
3. La tariffa potrà essere ridotta per gli iscritti all'anagrafe del Comune di Isola del Giglio (residenti, pensionati, nativi, ecc.)

Titolo V Sanzioni

Art.28

1. Fermo restando quando previsto dall'art.25, qualora siano accertate dall'Ufficio Gestione Ormeggi Comunali, nello svolgimento della sua attività di vigilanza sulla catenaria, violazioni di cui agli articoli 11 (commi 1-2-3); 12;15;16;18;23 e 24 del presente Regolamento, si procederà alla contestazione e notifica ai trasgressori, con le modalità di cui alla Legge n°689 del 24.11.1981, di una dichiarazione pecuniaria come di seguito determinata:
 - a) Violazione all'art.11, comma 1-2-3: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €200,00
 - b) Violazione all'art.12: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di €400,00

- c) Violazione all'art.15: da un minimo di €100,00 ad un massimo di €400,00
 - d) Violazione all'art.16: da un minimo di €100,00 ad un massimo di €400,00
 - e) Violazione all'art.18: da un minimo di €50,00 ad un massimo di €200,00
 - f) Violazione all'art.23: da un minimo di €50,00 ad un massimo di €200,00
 - g) Violazione all'art.24: da un minimo di €100,00 ad un massimo di €400,00
2. Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento si fa riferimento :
- A. Per la parte sanzionatoria al Codice della Navigazione e alla Legge n° 689/81 fermo restando che il fatto non costituisce reato.

Art.29

1. L'occupazione di un posto barca negli approdi comunali da parte di soggetto privo di titolo, comporterà l'irrogazione all'occupante di una sanzione pecuniaria, per ogni giorno di occupazione, pari ad un minimo di €200,00 ad un massimo di €1000,00; l'occupante sarà diffidato, entro il termine di 24 ore, ad allontanarsi dal posto barca abusivamente occupato. Decorso il suddetto termine, l'Ufficio procederà all'alaggio dell'imbarcazione e alla custodia presso apposito deposito. Le spese per le suddette operazioni saranno a carico del trasgressore. La stessa sanzione si applicherà per il ritardo pagamento trascorsi 30(trenta)giorni dal ricevimento della lettera di assegnazione del posto barca.

Titolo VI°

Affidamento del servizio a terzi

Art.30

1. L'art.45 bis del Codice della Navigazione stabilisce che è possibile l'affidamento ad altri soggetti della gestione dell'attività oggetto della concessione demaniale marittima previa autorizzazione dell'Autorità Marittima che ha rilasciato la concessione stessa.
2. La Giunta Comunale è autorizzata a definire modalità e tempi per l'eventuale assegnazione apposita convenzione al Responsabile del Servizio fermo restando l'iter burocratico previsto per il subingresso.

Titolo VII°

Disposizioni finali comuni

Art.31

1. Il Regolamento sarà messo a disposizione degli utenti dell'Ufficio Gestione Ormeggi Comunali; all'atto dell'assegnazione dei posti barca.
2. È obbligo dell'Ufficio Ormeggi rendere edotta l'udienza sul contenuto della presente normativa. A loro volta, gli utenti, presa visione del Regolamento in parola, dovranno dichiarare di conoscerlo, accettarlo e rispettarlo.

Art.32

1. Per ogni controversia e contro ogni decisione è ammesso ricorso scritto, entro 10(dieci) giorni dalla notifica del provvedimento, al sindaco che deciderà, con atto definitivo, sentita la giunta Comunale, entro e non oltre il 30 APRILE di ogni anno.

Art.33

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990 n°241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, presso l'Ufficio Gestione Ormezzi Comunali e presso l'Ufficio Locale Marittimo.

Art.34

1. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti gli Assessori Comunali, nonché a tutti i Responsabili degli Uffici, dei Servizi Comunali interessati e all'Ufficio Locale Marittimo.

Art.35

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività del provvedimento consiliare di approvazione e la sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, munito di estremi della deliberazione di approvazione, con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti di pubbliche affissioni, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.
2. Il presente Regolamento sarà dunque applicato alle domande presentate a partire dal 01.01.2005.